

## COMMISSIONE XIII

## LAVORO - ASSISTENZA E PREVIDENZA SOCIALE - COOPERAZIONE

XXXVII.

## SEDUTA DI GIOVEDÌ 23 FEBBRAIO 1961

## PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE REPOSSI

## INDICE

	PAG.
<b>Congedo:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	331
<b>Sull'ordine dei lavori:</b>	
MAGLIETTA . . . . .	331
PRESIDENTE . . . . .	332
<b>Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione):</b>	
DAL CANTON MARIA PIA ed altri: Colloca- mento obbligatorio di massaggiatori e massofisioterapisti ciechi. (1500) . .	332
PRESIDENTE . . . . .	332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346
CALVI, <i>Sottosegretario di Stato per il la- voro e la previdenza sociale</i> . . . . .	332, 333, 334, 336, 339, 340, 341, 342, 343, 345
PUCCI ERNESTO, <i>Relatore</i> . . . . .	332, 333, 334, 335, 336, 337, 340, 342
BETTOLI . . . . .	333, 335, 339, 343, 345
SABATINI . . . . .	334, 339, 342, 343, 344
CHIAROLANZA . . . . .	334, 335, 336, 342
COLOMBO VITTORINO . . . . .	335, 343, 344
NUCCI . . . . .	336, 337
MAGLIETTA . . . . .	336, 337, 339, 340, 343, 345
GITTI . . . . .	336
GOTELLI ANGELA . . . . .	339
RAPELLI . . . . .	341, 342, 343, 344
VENEGONI . . . . .	342
BUTTÈ . . . . .	344
CINCIARI RODANO MARIA LISA . . . . .	344
ZANIBELLI . . . . .	345
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	346

La seduta comincia alle 9,50.

GITTI, *Segretario*, legge il processo ver-  
bale della seduta precedente.  
(È approvato).

## Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in con-  
gedo il deputato Donat-Cattin.

## Sull'ordine dei lavori.

MAGLIETTA. Una settimana fa ho scritto  
una lettera al Presidente della Commissione,  
onorevole Bucalossi, per pregarlo di inserire  
nell'ordine del giorno dei nostri lavori le  
proposte di legge di iniziativa parlamentare  
che riguardano i mutilati del lavoro Poiché  
tra meno di un mese ricorre la festa della  
categoria, sarebbe opportuno che per quella  
data almeno un ramo del Parlamento avesse  
risolto con legge i problemi dei mutilati del  
lavoro, anche perché, a quanto mi è stato  
assicurato, essi non presentano difficoltà in-  
sormontabili. Il Presidente Bucalossi mi assi-  
curò che le proposte di legge sarebbero state  
messe all'ordine del giorno, ma purtroppo  
non se ne è fatto nulla.

Desidero, pertanto, rivolgere viva pre-  
ghiera al Vicepresidente Repossi perché voglia  
farsi parte diligente e far sì che quanto prima  
esse siano poste all'ordine del giorno, tanto  
più che egli stesso è firmatario di una di  
esse.

**PRESIDENTE.** La ragione per cui le proposte di legge ricordate dall'onorevole Maglietta non sono state ancora poste all'ordine del giorno sta nel fatto che, essendo stata prevista per oggi una seduta molto breve, non si è ritenuto opportuno di iscrivere all'ordine del giorno dei nostri lavori provvedimenti molto impegnativi. Come gli onorevoli colleghi sanno, infatti, alle 11 abbiamo la riunione del Comitato ristretto per l'esame delle proposte e del disegno di legge riguardanti la disciplina dei contratti a termine. Ad ogni modo, per quanto è a mia conoscenza, credo di poter dare assicurazioni che nel corso della prossima settimana sarà dato senz'altro inizio alla discussione delle due proposte di legge e formulo anche l'augurio che, prima della celebrazione della giornata mondiale del mutilato, si possa arrivare a concretare in legge le speranze dei mutilati stessi.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi (1500).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Dal Canton Maria Pia ed altri: « Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, la volta scorsa è stata rinviata ad altra seduta il seguito della discussione di questa proposta di legge, in attesa del parere della Commissione Igiene e sanità pubblica anche in ordine alla proposta di estendere, eventualmente, il provvedimento alle case di cura ed istituti ospedalieri privati che disponessero di un certo numero di posti-letto.

In proposito, la predetta Commissione Igiene e sanità pubblica, nella seduta del 15 febbraio scorso, ha deliberato di esprimere parere favorevole all'estensione del collocamento obbligatorio agli stabilimenti termali gestiti da privati ed alle case di cura private che abbiano almeno 200 letti, ferma restando la condizione che l'obbligo di assumere un massaggiatore cieco ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della legge. Ha altresì ribadito il principio che il collocamento obbligatorio deve essere limitato ai soli massaggiatori con esclusione dei massofisioterapisti.

**CALVI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale.** Il parere del

Governo non collima esattamente con quello della Commissione igiene e sanità pubblica. Il Governo infatti ritiene inutile, o per lo meno superflua, l'esclusione dei massofisioterapisti, perché, se è vero che questi ultimi, per il loro specifico lavoro, debbono usare certi strumenti che non possono essere adoperati sempre da chi è privo della vista, è altrettanto vero che il massofisioterapista è anche massaggiatore, ragion per cui sembra al Governo che il cieco massofisioterapista possa essere ugualmente assunto ed impiegato come massaggiatore.

Comunque, giacché la proposta di legge Dal Canton non fa obbligo di assumere sia il massofisioterapista sia il massaggiatore, nulla vieta che si assuma un massofisioterapista per fargli svolgere il lavoro del massaggiatore.

Mi pare, perciò, inutile l'esclusione proposta.

**PUCCI ERNESTO, Relatore.** Credo di non avere altro da aggiungere alla relazione che ho già svolta nella precedente seduta; debbo dire che concordo con il rappresentante del Governo circa l'interpretazione da dare ad una eventuale esclusione del massofisioterapista.

Vorrei soltanto osservare, in termini generali, che la formulazione dell'articolo 1, nel nuovo testo da me predisposto, non prevede la necessità di considerare determinate esclusioni. Quando noi genericamente facciamo carico dell'assunzione di massaggiatori a tutti gli enti ospedalieri che abbiano più di 200 posti-letto, è naturale che comprendiamo in questi enti ospedalieri anche ospedali che nulla hanno a che vedere con i massaggiatori, quali, per esempio, gli ospedali psichiatrici, gli ospedali antitubercolari, salvo beninteso quelli che hanno reparti ortopedici, ecc.

Quindi, per queste evidenti ragioni, che potrebbero anche dettagliarsi meglio con una conoscenza tecnica maggiore, io credo che non sarebbe male inserire una norma generale nella quale si preveda, naturalmente con ogni rigorosa limitazione, la possibilità che, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto con quello della sanità o sentito il parere di quest'ultimo, possa essere esonerato da questo obbligo un istituto di cura pubblico o privato quando dimostri di non avere alcuna possibilità di impiegare il massaggiatore. Non credo che una norma del genere dovrebbe suscitare apprensioni, perché la decisione sarebbe lasciata alla discrezionalità del Ministro del lavoro, che per di più dovrebbe sentire il parere del Ministro della sanità, ciò che rap-

presenta una garanzia contro ogni eventuale tentativo di quell'ente che volesse evadere la legge nelle finalità che essa persegue.

Mi riservo di dare altri chiarimenti in sede di articoli.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Mi pare che si tratti, in sostanza, di aggiungere una nuova norma di cui sarebbe opportuno fare oggetto di esame in sede di discussione generale.

BETTOLI. La verità è che, accedendo alla proposta del relatore, si viene a modificare completamente la sostanza della legge. Quando nella stessa legge vengono indicate le forme per eluderla legalmente, la legge stessa è inutile. Nel caso specifico, noi inviteremmo gli ospedali, le case di cura e gli stabilimenti termali a ricorrere al Ministro del lavoro per essere esentati; e noi sappiamo benissimo quanto facilmente gli interessati potrebbero trovare infiniti motivi per giustificare la loro richiesta.

Ecco perché, se dobbiamo prendere in esame la proposta del relatore, dobbiamo esprimere il nostro parere fin dall'inizio della discussione; e il parere, per quanto riguarda la nostra parte, è contrario.

Se, col passare del tempo, sorgeranno delle difficoltà, vi sarà sempre la possibilità di modificare la legge; ma oggi ribadisco il parere che la sola possibilità di qualche esclusione porterebbe alla inapplicabilità della legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli nel testo proposto dal Relatore. Do lettura dell'articolo 1:

« Gli ospedali e i Consorzi ospedalieri con non meno di duecento letti, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti a introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.

Indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti-letto, sono altresì tenuti ad assumere in ruolo un massaggiatore o massofisioterapista diplomato privo della vista gli Istituti fisioterapici e gli stabilimenti termali appartenenti o comunque dipendenti dalle Amministrazioni o dagli Enti di cui al precedente comma.

Per gli ospedali, i consorzi ospedalieri, gli istituti fisioterapici e gli stabilimenti termali di cui ai commi precedenti, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

I limiti di età per le assunzioni previste dal presente articolo sono fissati dai 21 ai 45 anni ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vorrei presentare e illustrare un emendamento formale. Ferma restando la chiusura della discussione generale, ritengo che questo emendamento, relativo all'inconveniente cui ho accennato poc'anzi, possa senz'altro essere discusso in sede di esame degli articoli, anche se il problema riguarda tutta l'impostazione generale della legge e per questo ne avevo accennato prima.

In sostanza, dovremmo riprendere il discorso per stabilire se non ci convenga approfondire una analisi dei limiti delle possibili esclusioni. Come dicevo, è un assurdo pensare che si possa obbligare ad esempio un ospedale psichiatrico ad assumere il massaggiatore. Eppure nella formulazione dell'articolo 1, sia nel testo proposto dall'onorevole Dal Canton sia in quello concordato successivamente, ed anche nell'ipotesi di un aggancio all'articolo 1 della legge del 1938, la esclusione degli ospedali psichiatrici da questo obbligo non risulta chiara, e dovremmo stabilirla noi in maniera esplicita in questa sede.

Per giungere a questo risultato sono aperte due vie: o si accetta la mia proposta relativa alla possibilità di una esclusione successiva; oppure, in sede appunto di approvazione dell'articolo 1, si dà ad esso una migliore formulazione, precisando che determinati ospedali devono essere esclusi. Infatti mentre negli ospedali ad attività poliedrica, come gli ospedali civili e le cliniche private, vi è sempre la possibilità di un utile impiego del massaggiatore, questa possibilità viene invece a mancare negli ospedali psichiatrici e nei convalescenziari per tubercolosi, dove non vengono eseguite operazioni chirurgiche e non si praticano cure ortopediche. Io avevo proposto che fossero gli stessi ospedali interessati a richiedere, con ricorso motivato, la esclusione, appunto perché ritenevo assai difficile in questa sede, e senza una competenza diretta, precisare quali sono gli ospedali da esclu-

dere. Ma, se quella proposta dovesse essere respinta, io riterrei doveroso analizzare noi i vari possibili casi di esclusione dall'obbligo.

PRESIDENTE. Pregherei il relatore di presentare una proposta scritta di emendamento, altrimenti mancano i termini concreti per una discussione.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Potremmo anche risolvere la questione inserendo nell'articolo 1 dopo le parole: « Gli ospedali e consorzi ospedalieri con non meno di duecento letti », le parole « ove si pratica la terapia del massaggio ». Però verrebbe ad essere un inciso limitativo, notevolmente limitativo.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Come rappresentante del Governo desidero dire che il concetto del relatore è chiaro, anche se non abbiamo l'emendamento già steso per iscritto. In sostanza si vuole affermare che, in una forma o nell'altra, possono essere consentiti degli esoneri dall'obbligo che la legge fa di assumere massaggiatori o massofisioterapisti. A questo riguardo faccio osservare che noi abbiamo il parere della Commissione Igiene e sanità pubblica, che è per noi un parere importante. La cautela adottata per stabilire l'obbligo di queste assunzioni è che si tratti di ospedali e case di cura con non meno di 200 letti. E su questo punto è d'accordo anche l'Associazione ciechi. Non vedo perché dobbiamo preoccuparci di essere più limitativi dei colleghi dell'altra Commissione, tanto più che noi non abbiamo nemmeno competenza specifica in materia. Dobbiamo stare attenti. Se cominciamo ad ammettere delle possibilità di esonero, tutti ricorreranno per ottenerlo. Non so quanti siano i ciechi da collocare, ma non so nemmeno quanti siano i centri fisioterapici. Abbiamo già il limite dei duecento letti: se aggiungiamo altri esoneri, non so proprio quanti ciechi potranno essere assunti. Non dimentichiamo che lo scopo della legge è di venire incontro a questi minorati della vista e impiegarli in una funzione ben specifica.

Mi sembra perciò che, con il parere favorevole della Commissione Igiene e sanità pubblica, non debbano esserci preoccupazioni da parte nostra, né si debbano introdurre nella legge delle possibilità di evasioni che diventerebbero molto facili.

SABATINI. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di dirci se preferisce mantenere il testo nella forma attuale o se accetta almeno l'emendamento per gli ospedali psichiatrici e i tubercolosari. È indubbio infatti che questi due tipi di ospedali non hanno bisogno

del massaggiatore. In concreto che cosa proponiamo? Una delega al Ministero, o accettiamo un emendamento?

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si associa al parere della Commissione Igiene e sanità pubblica che non prevede esoneri. Il professore Chiarolanza mi correggerà se sbaglio, ma io penso che anche in un ospedale psichiatrico possa esservi un ricoverato che sia anche malato di reumatismi.

CHIAROLANZA. Per mio conto, devo dire che trovo giustificate le preoccupazioni del relatore, perché con questa legge si corre il rischio di mandare il massaggiatore in istituti che non ne hanno affatto bisogno. Mi permetterei pertanto di proporre anche io un emendamento all'articolo 1, nel senso di limitare l'obbligo dell'assunzione agli ospedali o consorzi ospedalieri ove si praticano cure ortopediche. In questo modo si eliminerebbe qualsiasi dubbio. Dove c'è un istituto che per sua natura fa cure ortopediche, evidentemente lì il massaggiatore trova il suo posto. E si supererebbero in tal modo tutte quelle distinzioni fra i massaggiatori e massofisioterapisti che per me sono questioni di lana caprina.

È giusto dunque che ci sia il massaggiatore, ed è giusto e umano che un cieco trovi la sua occupazione. Bisogna però evitare di mandarli in quegli istituti o case di cura dove non possono essere utilizzati.

PRESIDENTE. Preciso che il parere della Commissione Igiene e sanità pubblica era stato chiesto in merito alla estensione degli obblighi di questa legge anche alle case di cura private. E su queste estensione la Commissione predetta ha espresso parere favorevole, senza entrare nel merito della legge se non per quello che era stato richiesto. Quanto alla distinzione fra massaggiatori e massofisioterapisti, questa distinzione è stata fatta anche dalla Commissione Igiene e sanità pubblica. Ne ho chiesto il perché, e mi è stato risposto, in via amichevole, che non in tutti i casi un semplice massaggiatore va bene. In molti casi di poliomielite ad esempio, un massaggiatore senza particolari conoscenze, specie se cieco, può creare delle situazioni di difficoltà.

Il relatore propone invece di sottolineare il fatto che in alcuni tipi di ospedali, case di cura ed enti il massaggiatore non ha alcuna possibilità di essere utilizzato, in quanto le cure praticate escludono la possibilità di un intervento del massaggiatore. Prego comunque il relatore di formulare per iscritto il suo emendamento.

BETTOLI. Mi meraviglio della mancanza di volontà di procedere manifestata dalla Commissione questa mattina. Giriamo a vuoto intorno all'argomento senza risolverlo. Propongo perciò di accantonare per il momento il problema delle eventuali esenzioni. Cominciamo a discutere articolo per articolo, e arriviamo alla fine. Intanto quelli che hanno preoccupazioni del genere avranno il tempo di stilare la formulazione dei loro emendamenti, che enunciano e non scrivono.

PRESIDENTE. Non mi sembra giusto il rilievo che la Commissione non voglia camminare. Anzi essa ha volontà di concludere, bene e il più rapidamente possibile. È stata comunque sollevata una obiezione, e bisogna discuterla e definirla.

COLOMBO VITTORINO. Onorevoli colleghi, l'osservazione dell'amico Bettoli, anche se mi pare inconsistente, dimostra una certa ansia di voler approvare questo provvedimento. Da parte mia vorrei ricordare ai colleghi che lo spirito che ha animato questa proposta di legge è quello di dare la possibilità a questi minorati di occupare un posto il più possibile onorato in questa benedetta società moderna. È giusto che non si debbano creare sovrastrutture, posti fittizi (e quindi la loro assunzione deve essere stabilita in base a necessità scientifiche e tecniche); ma è anche giusto che noi se uno sforzo dobbiamo cercare di fare è quello di estendere queste possibilità di collocamento, e non di limitarle. Questo spirito restrittivo potrebbe, se mai, essere competenza della Commissione Igiene e sanità pubblica, non della nostra. Dobbiamo dunque non eccedere nella frapposizione di ostacoli, e dare invece a questi sventurati una possibilità di sistemazione la più ampia possibile. Una limitazione è già nel testo che stiamo esaminando e su cui il Governo ha dato parere favorevole, e cioè quella dei duecento letti come minimo. Questo mi sembra più che sufficiente per conciliare le esigenze tecniche della funzione e le esigenze di natura sociale.

Ed inoltre, anche se è vero che alcuni tipi di ospedali e cliniche specializzati non prevedono istituzionalmente questo particolare tipo di cura, non mi sembra esatto dire che per questi istituti il massaggiatore sia perfettamente inutile. Io ritengo che anche in questi ospedali possa inserirsi utilmente il massaggiatore, perché sulla grande massa degli ammalati non è difficile che alcuni di essi possano aver bisogno e trarre beneficio dalle applicazioni di massaggi.

Mi dispiace che non sia presente la presentatrice della proposta di legge. Comunque insisto io perché sia accettato l'articolo nel testo proposto, sul quale il rappresentante del Governo ha dato il suo parere favorevole.

CHIAROLANZA. Per me è un non senso. Tanto vale impiegare questi minorati in una maniera qualsiasi, o dare loro un sussidio.

PRESIDENTE. Nella seduta precedente, la richiesta di un ulteriore parere della Commissione Igiene e sanità pubblica fu motivata dal fatto che l'onorevole Maglietta aveva proposto l'estensione della disposizione anche alle case di cura private. E a questo proposito devo osservare che, malgrado il parere favorevole della predette Commissione, non è stato ancora presentato un emendamento all'articolo 1 che accolga in sé anche le case di cura private, come non sono stati presentati gli altri due emendamenti all'articolo 1, dei quali stiamo discutendo.

Comunico che in questo momento mi vengono presentati due emendamenti sull'articolo 1: il primo, a firma degli onorevoli Chiarolanza, Sabatini e Buttè, così formulato: Dopo le parole « duecento letti » aggiungere le parole « ove si praticano terapie ortopediche ».

Il secondo, presentato dal relatore, del seguente tenore:

*Sostituire il primo ed il secondo comma con il seguente:*

« Gli ospedali generali con non meno di duecento letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero di posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche amministrazioni civili o militari dello Stato od altri enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Il mio emendamento consta di due parti: la prima riguarda gli ospedali in genere, quelli cioè che sono forniti di tutti i reparti, chirurgico, medicina interna e così via, ospedali nei quali è possibile utilizzare un massaggiatore anche se non si praticano cure particolari che richiedono la terapia del massaggio. La seconda parte riguarda invece gli ospedali e gli istituti

di cura specializzati per i quali non si fa questione di numero di letti, ma di effettivo utilizzo del massaggiatore. Per me sia la dizione: « dove si pratica la terapia del massaggio » sia l'altra: « dove si pratica la terapia ortopedica » vanno bene; non ho motivi particolari per sceglierne una.

CHIAROLANZA. Ma è ridicolo dire: « la terapia del massaggio » !

NUCCI. Secondo me bisognerebbe dire: « Dove si applicano terapie che comportano la pratica del massaggio », senza fare riferimento alla ortopedia.

CHIAROLANZA. Ma nelle leggi sono necessarie le espressioni sintetiche.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Vorrei mi si desse un chiarimento a proposito della precisazione che è stata fatta dei 200 letti. In principio era stato stabilito l'obbligo del massaggiatore per gli ospedali, sia pubblici che privati, con un numero di letti superiore a 200; adesso si pone la condizione che si facciano effettivamente le cure ortopediche. Se vi sono degli ospedali con 100 letti soltanto, ma che praticano in pieno quel tipo di cura, mi sembrerebbe giusto in questo caso assumere il massaggiatore.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Avevo fatto una distinzione generale nel senso che trattandosi di ospedali con un minimo di 200 letti il massaggiatore può trovare comunque un impiego; infatti dovunque c'è una frattura, lì occorre il massaggio. Per gli altri casi è invece necessario che vi sia effettivamente la specializzazione.

MAGLIETTA. Allora anche un manicomio deve avere il suo massaggiatore.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Niente affatto: il manicomio rientra negli ospedali specializzati. Si tratta evidentemente di una specializzazione diversa.

PRESIDENTE. Stiamo discutendo sull'articolo 1 che riguarda gli enti civili e militari dello Stato e gli altri enti pubblici; non dobbiamo dimenticare però che va considerata anche la questione delle case di cura private per le quali è stato proposto un articolo aggiuntivo. Per gli ospedali con non meno di 200 letti abbiamo visto che vi è l'obbligo dell'assunzione di almeno un massaggiatore; per gli altri prescindendo dal numero dei letti, l'assunzione si avrà soltanto se si accerti l'effettiva pratica della terapia ortopedica.

MAGLIETTA. Ma bisogna esser chiari su questo punto, onorevole Presidente. Stabilito che certi concetti hanno lo stesso valore sia

per gli ospedali pubblici che per quelli privati è evidente che non possiamo accettare la formula: « appartenenti o comunque dipendenti da pubbliche amministrazioni ». Approvando questa formula faremo una discriminazione che non è nostra intenzione avallare.

PRESIDENTE. Gli istituti pubblici hanno un loro organico tanto è vero che nella proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri si parla di inserimento di un posto in organico; nelle case di cura private manca un organico: ecco la ragione delle due formulazioni.

CHIAROLANZA. Se si vuol fare della filantropia è un conto; se si vuol fare una legge seria ed ispirata a criteri logici allora diventa inutile imporre un massaggiatore in quegli ospedali dove non esiste una vera e propria terapia ortopedica. Pur essendo un modestissimo medico, mi permetto far rilevare che non esiste la terapia del massaggio; il massaggio è una delle tante pratiche che si adoperano come forma coadiuvatrice di tutte le terapie ortopediche. Mi sembra quindi che la forma sintetica con la quale è stato formulato il mio emendamento che è stato accolto nella nuova formulazione proposta dal relatore debba essere accettata, anche perché inquadrando bene il concetto non lascia possibilità ad eventuali tentativi di eludere la legge.

MAGLIETTA. Accetto il principio enunciato, ma insisto nel dire che non posso aderire alla diversa formulazione che si vuole fare, a proposito dell'assunzione del massaggiatore, per gli ospedali pubblici e le case private. La questione in effetti è semplice e va così impostata: per gli ospedali pubblici si parlerà di assunzione in organico, per quelli privati di assunzione con contratto di diritto privato.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Vuole essere tanto cortese, onorevole Maglietta, da illustrarmi la differenza che ella riscontra fra le due formulazioni ?

MAGLIETTA. Le confronteremo dopo.

GITTI. L'obiezione dell'onorevole Maglietta in sostanza è stata sollevata e dibattuta anche in una precedente occasione, quando cioè si era preso l'impegno di affrontare l'obbligo dell'assunzione di questi massaggiatori nelle case di cura private. Devo però dire che in quella occasione si era mantenuta ferma la distinzione esistente tra le case di cura private e le amministrazioni ospedaliere, essendo evidente che solo nel secondo caso esistono dei veri e propri ruoli.

A me pare quindi che l'articolo, così come è formulato, tenga conto proprio della differente posizione di carattere giuridico esistente tra le case di cura e le amministrazioni ospedaliere, sulla cui necessità mi dichiaro d'accordo.

MAGLIETTA. Concordo con la tesi sostenuta dal collega Gitti, ma tengo a precisare che tra le due formulazioni non deve esistere alcuna differenza formale.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Se si dovessero riscontrare delle differenze, onorevole Maglietta, vuol dire che le correggeremo.

MAGLIETTA. In sostanza voglio affermare che nessuna differenza deve esistere tra la posizione del massaggiatore o del massofisioterapista assunto da una casa di cura privata e quello assunto invece da una amministrazione ospedaliera.

PRESIDENTE. Do lettura del primo comma dell'articolo, che, dopo gli emendamenti precedentemente presentati, risulta così formulato: « Gli ospedali generali con non meno di duecento letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche, e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato ».

Questa nuova formulazione del primo comma è comprensiva dei vari emendamenti presentati, ad eccezione di quello proposto dall'onorevole Maglietta, con il quale si chiede la soppressione, nel secondo comma dell'articolo in questione, della espressione, « appartenenti o comunque dipendenti dalle amministrazioni o dagli enti di cui al precedente comma ».

MAGLIETTA. Accetto il testo proposto dal relatore per il primo comma dell'articolo 1, ma desidero che si adotti una identica formulazione per l'articolo 2, che si riferisce all'assunzione dei massaggiatori ciechi nelle case di cura private, ammettendo la sola differenza di usare nel primo caso l'espressione « posto organico », e nel secondo « assunto ».

Anzi mi sembra opportuno trasformare addirittura l'articolo 2 in secondo comma dell'articolo 1.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Devo far presente all'onorevole Maglietta che l'articolo 2, che non è dovuto alla mia iniziativa e che è in-

vece il frutto di una intesa col rappresentante del Governo, il quale si è preoccupato di esaminare il problema anche da un punto di vista tecnico, in sostanza stabilisce una differenza tra quegli istituti e quei centri, notoriamente a carattere pubblicistico, di cui si occupava il primo comma dell'articolo 1 nella stesura originariamente da me predisposta, e le cliniche private. Prima di presentare l'emendamento sostitutivo che è stato riletto dal Presidente, ero dell'avviso di mantenere una simile distinzione perché essa permette una maggiore aderenza alla realtà delle cose; ma se la Commissione approva la nuova formulazione da me proposta e che essendo generica ha un carattere estensivo perché comprende tutti gli istituti specializzati, qualunque sia la loro denominazione, non sono contrario a che una eguale formulazione venga usata per le case di cura private.

NUCCI. Signor Presidente, ho presentato anche io un emendamento a proposito delle terapie ortopediche. Ritengo che esso non possa essere assorbito in quanto la sua dizione è più ampia e più generale. Infatti in esso si dice: « dove si applica la terapia del massaggio », espressione che contiene non solo le cure ortopediche ma anche altri tipi di cura.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Nucci di non insistere e di ritirare il suo emendamento.

NUCCI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nella formulazione ultima del relatore, testé letta.

(È approvato).

Il relatore propone a questo punto il seguente comma aggiuntivo:

« Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di duecento posti letto e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche, e gli stabilimenti termali, gestiti da privati ».

Poiché non vi sono osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Propongo per ragioni di tecnica legislativa che il terzo comma dell'articolo 1 nel testo da me precedentemente predisposto diventi articolo 2. Il quarto comma dovrebbe pertanto diventare terzo comma ed essere così modificato: « I limiti di

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

età per le assunzioni previste dal primo comma sono dai 21 ai 45 anni ».

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni può restare così stabilito per il temporaneo stralcio del terzo comma.

*(Così rimane stabilito).*

Pongo in votazione il quarto comma che diventa terzo, nel testo proposto dal relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso, che, a seguito degli emendamenti approvati, rimane così formulato:

« Gli ospedali generali con no meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, gli ospedali e gli istituti di cura specializzati, comunque denominati, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, appartenenti o comunque dipendenti dalle pubbliche Amministrazioni civili o militari dello Stato o da altri Enti pubblici, sono tenuti ad introdurre nei rispettivi organici almeno un posto di ruolo di massaggiatore o massofisioterapista, ove non esista, e a conferire tale posto a un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato.

Sono ugualmente tenuti ad assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco diplomato le case di cura generali con non meno di 200 letti e, indipendentemente dall'esistenza e dal numero dei posti letto, le case di cura specializzate, comunque denominate, ove si praticano cure ortopediche e gli stabilimenti termali, gestiti da privati.

I limiti di età per le assunzioni previste dal primo comma sono fissati dai 21 ai 45 anni ».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2, il cui primo comma dovrebbe essere costituito dal terzo comma dell'articolo 1 che abbiamo testé stralciato. Ne do lettura:

« Per gli ospedali, i consorzi ospedalieri, gli istituti e i centri fisioterapici e traumatologici e gli stabilimenti termali di cui ai commi precedenti, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista rimane per le assunzioni che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

Il relatore propone di sostituire la prima parte sino alle parole: « commi precedenti »

con le seguenti: « Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti di cui al primo comma dell'articolo precedente ».

Come i colleghi avranno potuto constatare si tratta di modifiche puramente formali, intese solo a far sì che la denominazione degli ospedali ed istituti di cura sia uguale a quella usata nell'articolo 1.

Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione il comma con la modifica proposta dal relatore.

*(È approvato).*

Il relatore propone il seguente comma aggiuntivo:

« Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista cieco ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 2, che risulta così formulato:

« Per gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma dell'articolo precedente, i cui posti in organico di massaggiatore o massofisioterapista risultino coperti da personale diplomato, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre per le assunzioni che si verificheranno dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Nel caso in cui le case di cura e gli stabilimenti termali privati indicati nel secondo comma del precedente articolo abbiano già alle loro dipendenze uno o più massaggiatori o massofisioterapisti diplomati, l'obbligo di assumere un massaggiatore o massofisioterapista privo della vista ricorre dalla data di cessazione dal servizio di uno dei massaggiatori o massofisioterapisti diplomati utilizzati sino alla stessa data ».

*(È approvato).*

Passiamo all'articolo 2, che diviene articolo 3. Ne do lettura:

« I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi assunti in base al precedente articolo, sono



equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico ».

MAGLIETTA. Vorrei innanzi tutto sapere perché l'equiparazione è fatta alle infermiere e non agli infermieri; in secondo luogo faccio proposta formale perché l'equiparazione sia estesa anche al trattamento normativo.

GOTELLI ANGELA. L'equiparazione è stata giustamente fatta alle infermiere e non agli infermieri, perché questa categoria professionale esiste solo per le donne.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo di cui ho dato lettura.

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Maglietta.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3, nel suo complesso:

« I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, assunti in base ai precedenti articoli, sono equiparati alle infermiere professionali agli effetti del trattamento economico e normativo ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3 che diviene articolo 4. Ne do lettura.

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge ».

SABATINI. Il primo comma di questo articolo mi sembra poco chiaro, perché l'iscrizione nell'Albo professionale prevede il possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi autorizzata dal Ministero della sanità. Ora non si capisce quale delle due scuole debba essere autorizzata dal Ministero della sanità perché il diploma sia valido agli effetti dell'iscrizione nell'Albo.

PRESIDENTE. Mi proponga un emendamento formale ed io lo porrò in votazione.

Poiché nessun emendamento viene proposto e non vi sono altre osservazioni, pongo

in votazione l'articolo 4, del quale do nuovamente lettura:

« Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un Albo professionale nazionale nel quale vengono iscritti i privi della vista in possesso del diploma di massaggiatore o di massofisioterapista conseguito presso una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi, autorizzata dal Ministero della sanità.

L'iscrizione nell'Albo professionale nazionale è condizione necessaria per ottenere il collocamento in base alla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4 che diviene articolo 5. Ne do lettura:

« I diplomati massaggiatori e massofisioterapisti ciechi che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:

a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio e di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;

b) diploma di licenza di scuola media inferiore o equipollente;

c) certificato rilasciato dall'ufficio sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. La dizione esatta del comma b) dovrebbe essere la seguente:

« b) diploma originale di scuola media inferiore o titolo equipollente o copia autentica dello stesso o certificato sostitutivo del diploma ».

BETTOLI. Mi pare che questa sia materia di regolamento!

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo non insiste.

PRESIDENTE. Poiché il rappresentante del Governo non insiste, pongo in votazione l'articolo 5 nel seguente testo:

« I diplomati massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che aspirano a essere iscritti nell'Albo professionale nazionale, devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale allegando i seguenti documenti:

a) certificato di diploma rilasciato da una scuola di massaggio o di massofisioterapia speciale per ciechi all'uopo autorizzata;

III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

b) diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente;

c) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il minorato della vista è di sana e robusta costituzione fisica».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5, che diviene articolo 6. Ne do lettura:

« Le amministrazioni degli enti di cui all'articolo 1, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di coloro che occupano tali posti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, gli enti medesimi devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra ».

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Propongo di sostituire la prima parte del primo comma sino alle parole « all'articolo 1 » con la seguente: « Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1 », per evidenti ragioni di coordinamento con l'articolo 1.

MAGLIETTA. Signor Presidente, ritengo che 180 giorni siano troppi. Propongo che siano ridotti a 60, così come abbiamo fatto per i centralinisti ciechi.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si dichiara favorevole ad ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Maglietta.

(È approvato).

Pongo in votazione nel suo complesso l'articolo 6, il quale con gli emendamenti introdotti resta così formulato:

« Gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale un prospetto dal quale risultino sia il numero dei posti di organico riservati ai massaggiatori o massofisioterapisti, sia le generalità, la qualifica ed il di-

ploma professionale di coloro che occupano tali posti.

Entro il 31 dicembre di ogni anno, devono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra ».

(È approvato).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo che se approvato diviene articolo 7.

Ne do lettura:

« Le case di cura e gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, devono inviare al Ministero del lavoro e della previdenza sociale una dichiarazione dalla quale risulti se abbiano o meno alle loro dipendenze massaggiatori o massofisioterapisti diplomati e le generalità, la qualifica ed il diploma professionale di quelli già in servizio.

Entro il 31 dicembre di ogni anno debbono essere comunicate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le eventuali variazioni ai dati di cui sopra.

Ogni trasgressione alle disposizioni del presente articolo sarà punita con un ammenda da lire 5.000 a lire 50.000 ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Faccio osservare che una norma identica è contenuta nella legge per il collocamento obbligatorio dei centralinisti ciechi.

PRESIDENTE. Poiché non vi sono obiezioni od osservazioni pongo in votazione l'articolo 7 nel testo di cui ho dato lettura.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 6, che diviene articolo 8. Ne do lettura:

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sulla scorta delle indicazioni contenute nel prospetto e nella dichiarazione di cui al precedente articolo provvede, per tramite degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione, ad avviare al lavoro i privi della vista iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi.

In caso di mancata assunzione i ciechi diplomati in possesso del certificato di avviamento al lavoro rilasciato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o l'Unione italiana dei ciechi, possono adire gli organi amministrativi o giurisdizionali trascorsi 60 giorni dalla data del rilascio del certificato predetto ».

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

Non essendovi emendamenti od osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 7 che diviene articolo 9. Ne do lettura:

« Gli Enti tenuti all'osservanza della presente legge possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra e per servizio che siano tenuti ad assumere ai posti iniziali della carriera esecutiva ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 ».

Il rappresentante del Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

« Gli ospedali, gli istituti di cura, le case di cura e gli stabilimenti termali di cui al precedente articolo 1 possono conteggiare i privi della vista invalidi di guerra e per servizio, occupati come massaggiatori o massofisioterapisti, nel numero degli invalidi di guerra e per servizio che siano tenuti ad assumere ai posti iniziali della carriera esecutiva ai sensi della legge 3 giugno 1950, n. 375, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 ottobre 1947, n. 1222 e della legge 24 febbraio 1953, n. 142 ».

Pongo in votazione tale articolo sostitutivo.

(È approvato).

Il Governo propone il seguente articolo aggiuntivo che se approvato diverrà articolo 10:

« Le trasgressioni all'obbligo di cui al secondo comma del precedente articolo 2 sono punite con una ammenda da lire 1.500 a lire 3.000 per ogni giorno lavorativo e per ogni unità minorata non assunta ».

Poiché non vi sono emendamenti ed osservazioni lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 che diviene articolo 11. Ne do lettura:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro ».

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo articolo

va bene. Però bisogna aggiungere le norme relative alla possibilità di definizione delle contravvenzioni in sede amministrativa.

Propongo pertanto i seguenti commi aggiuntivi: « La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

« Le contravvenzioni previste agli articoli 7 e 10 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia competente per territorio, al quale sono rimessi i verbali relativi.

« Il prefetto, sentito il parere del competente ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimi e massimi stabiliti dagli articoli 7 e 10 con facoltà di ridurre l'importo fino alla metà.

« Per i recidivi nelle contravvenzioni all'articolo 7 l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione, e in tal caso non si tiene conto dei limiti massimi stabiliti dall'articolo medesimo.

« Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro, istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37 ».

RAPELLI. Propongo un emendamento a quello che dovrebbe essere il primo comma dell'articolo, nel senso che la vigilanza è esercitata per mezzo dell'Ispettorato del lavoro « e delle commissioni interne degli enti interessati ».

PRESIDENTE. L'onorevole Sottosegretario ha dato lettura del testo aggiuntivo proposto dal Governo. L'onorevole Rapelli propone invece il seguente emendamento: nel primo comma, dopo le parole: « che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro » aggiungere le altre: « e delle commissioni interne ».

RAPELLI. Desidero illustrare le ragioni del mio emendamento. Mi pare che ormai sia diventata operante la legge che va sotto il nome di *erga omnes*. Ai sensi di questa legge sono stati depositati accordi che saranno estesi a tutti i lavoratori, indipendentemente dal loro settore di appartenenza, e quindi anche i lavoratori del pubblico impiego hanno questo diritto di stabilire nell'azienda commissioni interne, che dovranno avere le facoltà

previste dalla legge per accertare se gli imponibili di mano d'opera che oggi esistono vengono osservati o meno.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo è contrario, non per amor di tesi, ma perché il fatto costituisce una novità.

RAPELLI. È la prima novità che si verifica dopo l'approvazione della legge *erga omnes*, in quanto è la prima volta in questa sede che votiamo su degli imponibili di mano d'opera che devono essere vigilati da parte dei lavoratori, e non è certo sufficiente l'attuale sistema di vigilanza. È la prima volta che votiamo una legge che riflette l'osservanza di obblighi di assunzione di lavoratori, soprattutto minorati, e chiedo quindi che questo emendamento sia accolto, per stabilire una solidarietà effettiva fra tutti i lavoratori sul piano dell'impiego nei vari enti e nelle aziende.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io desidero solo far presente che l'accordo intersindacale sulle commissioni interne non ha ancora valore di legge.

RAPELLI. Questo perché c'è qualcuno che si oppone.

SABATINI. A me non risulta che sia già stato emanato nell'ambito dell'*erga omnes* il decreto legislativo concernente le commissioni interne, come non mi risulta che sia deferita per legge una rappresentanza agli enti pubblici. Il problema da lei sollevato, onorevole Rapelli, non è trascurabile e proprio per un principio di serietà non mi sembra giusto discuterlo incidentalmente in questa sede. Qualora ella dovesse insistere sulla sua posizione, sarei costretto a chiedere la sospensione della discussione.

RAPELLI. Propongo di sospendere per un giorno soltanto e nello stesso tempo pregare l'onorevole Ministro Sullo di voler intervenire per spiegarci il motivo per il quale un contratto depositato in data anteriore a molti altri non sia ancora valido per legge, quando questa legge è precettiva ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione. Indipendentemente dalle posizioni che si possono assumere dal punto di vista giuridico, territoriale, aziendale o professionale, l'articolo 36 stabilisce che determinati minimi e determinate condizioni vanno osservati sempre. Ed uno degli strumenti per questa osservanza è rappresentato appunto dalle commissioni interne.

PRESIDENTE. Ma questo non è un argomento connesso con la legge.

SABATINI. Prima che si giunga al voto su tale argomento chiedo di votare la proposta di sospensiva.

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. La questione posta dall'onorevole Rapelli è indubbiamente di notevole rilievo. Essa non può trovar posto, per inciso, in un provvedimento di legge di carattere particolare, che non investe la questione generale relativa alla definizione dei compiti e delle funzioni delle commissioni interne. Esprimo parere contrario anche alla proposta di sospensiva avanzata dall'onorevole Sabatini. Qui si vogliono estendere alle commissioni interne determinati compiti di vigilanza che sono propri degli organi periferici del Ministero. L'articolo 8 del provvedimento al nostro esame parla di vigilanza per l'applicazione di questa legge.

RAPELLI. Su quale piano realizzate la solidarietà tra gli occupati ed i sottoccupati? E poi io sarei corporativo e venduto e gli altri no!

PUCCI ERNESTO, *Relatore*. Posso trovarmi d'accordo con l'onorevole Rapelli in linea di principio, ma insisto nel dire che la questione da lui sollevata non può essere oggetto di discussione e decisione in questa sede, intendendo egli attribuire alle commissioni interne compiti di vigilanza che, a mio avviso, non rientrano nelle normali funzioni delle commissioni interne.

RAPELLI. Rientrano nei criteri dell'articolo 36 della Costituzione.

CHIAROLANZA. Anch'io ritengo che non sia questa la sede più idonea per discutere una questione di così vasta portata.

VENEGONI. Secondo me dovrebbe essere accolta la proposta dell'onorevole Rapelli. Faccio rilevare ai membri della Commissione che uno dei compiti delle commissioni interne è proprio quello di vigilare sull'applicazione della legge, per cui tra le altre loro facoltà rientra anche quella di vigilare sull'imponibile di mano d'opera. Poiché trovo giusto non pervenire ad una soluzione affrettata dell'argomento, penso che andrebbe accolta la proposta di sospensiva.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo si limita a far presente che l'urgenza della legge è sentita da tutti ed, in particolar modo, dall'associazione ciechi che è in trepida attesa. Per quanto riguarda la questione sollevata dall'onorevole Rapelli, devo dire che il Governo si trova di fronte alle più disparate posizioni, non escluse quelle dei giuristi. Noi rispettiamo le prerogative delle commissioni

interne; ma in questo momento mi sembra più giusto approvare la legge al nostro esame, e non deludere le aspettative di questa povera gente.

RAPELLI. Deludete molta altra gente. I ciechi almeno non possono vedere ciò che capita al Paese !

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. L'ironia di solito la faccio nei comizi.

RAPELLI. Ma siccome mi impediscono di tenere comizi nelle piazze, sono costretto a farla in Parlamento. Il contratto relativo ai licenziamenti, siccome vi andava bene, lo avete registrato subito. In sostanza chiedo una sospensione di 24 ore: non è la fine del mondo !

PRESIDENTE. Non dobbiamo dimenticare, onorevoli colleghi, quanto ci siamo adoperati nelle ultime settimane perché questa legge arrivasse in porto. Stamattina, se non vado errato, tutti eravamo d'accordo su questo punto. Ripeto dunque che non è il caso di discutere ora il problema sollevato dall'onorevole Rapelli, così come non è il caso di approvare la proposta di sospensiva che non raggiungerebbe altro risultato se non quello di far ritardare l'approvazione di questa proposta di legge.

RAPELLI. Bastano 24 ore...

PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Rapelli.

RAPELLI. Ma se ho introdotto io il sistema dell'interruzione quando ero Presidente !

PRESIDENTE. Spiacente di non avere i suoi stessi metodi. La prego, comunque, di voler ritirare il suo emendamento che ci allontanerebbe necessariamente dal nostro obiettivo che è quello di approvare la proposta di legge Dal Canton Maria Pia ed altri. Per lo stesso motivo prego l'onorevole Sabatini di non insistere sulla proposta di sospensiva.

RAPELLI. Io non posso non mantenere il mio emendamento; prego pertanto l'onorevole Presidente di volerlo porre in votazione.

COLOMBO VITTORINO. Vorrei porre soltanto una questione di carattere formale. Pur condividendo, in sostanza, quanto si afferma circa i compiti delle commissioni interne, devo dire che l'accordo relativo non è stato fino ad ora recepito.

RAPELLI. Recepito sì, onorevole Colombo Vittorino, ma non registrato.

COLOMBO VITTORINO. Non possiamo introdurre in una legge come questa l'attribuzione di compiti di vigilanza ad un organismo che non è stato ancora legislativamente

riconosciuto; ma anche se la volontà del Ministro o di altri fosse in favore di questo determinato atteggiamento, cioè riconoscimento delle commissioni interne, non potremmo discuterne oggi, perché si tratta di un problema molto complesso la cui trattazione ci porterebbe inevitabilmente a procrastinare l'approvazione di questa legge. Io quindi mi permetto sommamente di dire al collega Rapelli, senza toccare o scalfire neppure di una virgola quelle che sono le convinzioni sue e di altri sui compiti delle commissioni interne, di voler trasferire questo argomento in una sede più opportuna, dedicandovi una discussione *ad hoc*, così come è stato annunciato dallo stesso ministro in sede parlamentare. Ed allora al punto in cui siamo ci converrebbe di lasciare il provvedimento così come è, proseguendo nel suo esame e magari fermandoci all'ispettorato del lavoro. Perché, anche quando in un periodo successivo le commissioni interne dovessero avere il potere che si reclama, nulla vieterà, anche dopo l'approvazione del provvedimento oggi al nostro esame, che l'ispettorato stesso vada di pari passo con le commissioni interne.

Quindi, anche se è urgente, il problema sollevato non pregiudica niente e ci permette di proseguire nella discussione.

SABATINI. Si potrebbe allora, se la Commissione lo ritiene sufficiente, prendere l'impegno di invitare l'onorevole Ministro a discutere l'argomento, tanto importante per un delicato settore della vita sociale, in questa Commissione.

MAGLIETTA. Devo dire molto lealmente che sono perfettamente d'accordo con l'esigenza manifestata dall'onorevole Rapelli anche perché noi abbiamo il diritto di sapere come vanno le cose in relazione alla pubblicazione del famoso accordo interconfederale relativo alle commissioni interne. Noi abbiamo purtroppo l'esperienza che ci insegna che, ogni qualvolta noi discutiamo di argomenti scabrosi, non riusciamo ad ottenere alcuna informazione e nessuna indicazione seria; d'altra parte, noi commissari non possiamo fare le leggi ignorando come vanno le cose. Per tutti questi motivi, se l'onorevole Rapelli insiste per il mantenimento del suo emendamento, noi ci dichiariamo d'accordo con lui.

BETTOLI. Signor Presidente, ritengo che effettivamente l'argomento delle commissioni interne sia molto importante per pensare che possa avere la sua esatta collocazione in una legge come questa. Però, in considerazione dello stato attuale delle cose e dell'*iter* della pubblicazione dell'accordo sulle commissioni

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

interne, sono convinto che non ci si possa neppure limitare alla votazione di un ordine del giorno; perciò, per dare il senso di un voto che ponga il Governo sul chi va là, il mio gruppo, non solo su questa legge, ma anche su tutte le altre che riguardano la materia del lavoro e della sua vigilanza, avanza la richiesta di un voto.

Annunzio pertanto il voto favorevole della mia parte alla proposta formulata dall'onorevole Rapelli.

BUTTE. L'onorevole Rapelli conosce il mio pensiero al riguardo in quanto sa benissimo che durante la discussione del bilancio del Ministero del lavoro ho dichiarato che la legge n. 741 deve funzionare anche nei confronti dell'istituto delle commissioni interne. Tuttavia, nelle circostanze in cui viene posto il problema, cioè come semplice aggiunta, non mi pare che si possa votare favorevolmente sulla proposta Rapelli.

Prego pertanto l'onorevole Rapelli di considerare il valore di un eventuale voto contrario del gruppo al quale anche lui appartiene.

RAPELLI. Mi espellerete per questo!

BUTTE. Sono più propenso ad associarmi all'idea di alcuni altri colleghi che hanno richiesto al Ministero del lavoro di voler dare spiegazioni intorno a questo problema. Il Ministro del lavoro, in sede di replica sul bilancio del suo dicastero, ha accennato all'argomento, ma poi non se ne è fatto più niente. L'argomento è piuttosto dibattuto e non è giusto che il Parlamento ne sia ancora all'oscuro.

Concludendo, dichiaro di votare per i motivi sopra esposti contro l'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Rapelli, ma avanzo richiesta formale al Ministro del lavoro perché, il più presto possibile, voglia farci delle dichiarazioni in ordine al problema delle commissioni interne. Con questa richiesta mi pare che oggi possiamo tranquillamente procedere nella discussione e nella votazione allo scopo di rendere efficace una legge che ormai è largamente attesa e che non può perciò subire un arresto.

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Certamente il problema sollevato è di grande rilievo in quanto fino ad oggi noi siamo nell'impossibilità di assicurare, attraverso il normale servizio ispettivo, l'applicazione della legge; tuttavia non si può pensare di affrontarlo di straforo. Al punto in cui siamo giunti mi pare che si renda necessario approntare una legge *ad hoc*. Sappiamo molto bene come vanno oggi le cose in tema di vigilanza del lavoro e quali sono attualmente le possibilità dell'ispettorato del lavoro, così come sap-

priamo che gli ispettorati del lavoro, per quanto possano essere potenziati, non possono mai soddisfarci completamente. Occorrerà quindi cominciare da qualche parte.

RAPELLI. Poiché in questa sede è stata richiamata la mia posizione di appartenente al gruppo della democrazia cristiana, mi corre l'obbligo di dare un chiarimento.

Il partito al quale appartengo ha votato, fin dall'ottobre 1949, un ordine del giorno impegnativo per tutti, e che non è stato mai revocato, a favore del riconoscimento giuridico delle commissioni interne. Perciò la mia posizione nel gruppo sarà chiarita, su istanza di chi lo vorrà, in sede di gruppo.

Io mantengo il mio emendamento perché vi sono troppe commissioni interne di ciechi, che devono vedere, in contrasto con una precisa responsabilità che hanno; e questo vi spiega finalmente la mia posizione torinese.

I ciechi non possono vedere nell'interno degli ospedali e devono essere accompagnati al lavoro; essi non possono neppure scrivere come noi, ma devono servirsi delle lettere dell'alfabeto *braille*.

È una questione di giustizia quella che io pongo. Per questo mantengo l'emendamento che, a mio giudizio, non fa per nulla ritardare l'approvazione e la conseguente applicazione della legge.

Ho voluto chiarire il mio pensiero, perché chi vota a favore sappia per che cosa vota.

PRESIDENTE. È evidente che noi non possiamo certamente discutere i problemi personali sollevati dall'onorevole Rapelli per quanto riguarda la sua posizione nel partito.

Per quanto riguarda invece la sua ultima affermazione, vorrei intenderla soltanto nel seguente modo, proprio per non pregiudicare la questione: votando a favore o contro, si vota sull'opportunità o meno di introdurre il principio in questa legge.

RAPELLI. Ella non può dire queste cose, signor Presidente. Io ho presentato un emendamento aggiuntivo e come tale esso va votato.

COLOMBO VITTORINO. Esprimo parere contrario all'emendamento Rapelli, ma questo non vuole essere un giudizio sul suo contenuto e sull'opportunità o meno delle funzioni delle commissioni interne, perché a questo riguardo, seguendo la stessa tesi sostenuta da alcuni colleghi, presenterò un ordine del giorno per chiedere chiarimenti al Ministro del lavoro.

PRESIDENTE. Un ordine del giorno in quel senso non sarebbe proponibile, perché non si riferisce all'argomento della legge.

SABATINI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento, senza esprimere con ciò un

giudizio sulle funzioni delle commissioni interne.

MAGLIETTA. Il nostro gruppo voterà a favore, con esplicito riferimento alle questioni che sono state sollevate.

ZANIBELLI. Voterò contro, ben contento che si discuta l'argomento delle commissioni interne, dichiarando che sarò sempre fermamente contrario a che trovi applicazione il riconoscimento invocato.

CALVI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo riconferma la sua posizione in questa particolare circostanza senza alcuno spirito polemico nei confronti delle diverse tesi che si dibattono, ma fa presente che allo stato attuale dei fatti inserire con funzioni di vigilanza un organismo che trae le sue origini da un accordo di origine privata è un assurdo.

Pertanto faccio presente alla Commissione la responsabilità che si assume compiendo un atto di questo genere, il quale non farebbe altro che ritardare l'iter della legge.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8, che diventa 11, nel testo del relatore.

(È approvato).

L'onorevole Rapelli propone di aggiungere al testo dell'articolo 8 testé approvato le parole: « e delle commissioni interne ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(Non è approvato).

Il Governo propone il seguente emendamento aggiuntivo:

« Le contravvenzioni previste dagli articoli 7 e 10 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 7 e 10 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 7, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli uffici del Registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37 ».

Poiché non vi sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel suo complesso, che risulta così formulato:

« La vigilanza per l'applicazione della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

Le contravvenzioni previste dagli articoli 4 e 6 della presente legge possono essere definite amministrativamente dal Prefetto della provincia competente per territorio al quale sono rimessi i verbali relativi.

Il Prefetto, sentito il parere del competente Ufficio dell'Ispettorato del lavoro, determina con decisione definitiva l'ammontare della somma dovuta dal contravventore entro i limiti minimo e massimo stabiliti dagli articoli 4 e 6 predetti, con facoltà di ridurre l'importo sino alla metà.

Per i recidivi nelle contravvenzioni di cui all'articolo 6, l'ammontare della somma non può essere inferiore al doppio della pena pecuniaria inflitta per la precedente contravvenzione e in tal caso non si tiene conto del limite massimo stabilito dall'articolo medesimo.

Le ammende stabilite dalla presente legge saranno versate dagli Uffici del registro direttamente alla sede centrale dell'Unione italiana dei ciechi per essere destinate al Fondo avviamento al lavoro istituito con legge 29 gennaio 1951, n. 37 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 9, che diviene articolo 12. Ne do lettura:

« I privi della vista che hanno conseguito o che conseguiranno entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore od equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 4, lettera b), della presente legge ».

BETTOLI. Poiché il corso per conseguire il diploma di scuola media inferiore dura tre anni, vorrei proporre che sia portato appunto a tre anni il termine previsto da questo articolo, per dar modo a coloro che ne sono sprovvisti di conseguire il diploma di scuola media.

## III LEGISLATURA — TREDICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1961

PRESIDENTE. Poiché non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento proposto dall'onorevole Bettoli.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel suo complesso, che con l'emendamento approvato risulta così formulato:

« I privi della vista, che hanno conseguito o che conseguiranno entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge il diploma di abilitazione presso una scuola autorizzata, pur non essendo in possesso del diploma di scuola media inferiore o titolo equipollente, potranno essere iscritti all'Albo professionale nazionale dei massaggiatori o massofisioterapisti ciechi in deroga a quanto disposto dall'articolo 9, lettera b), della presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10 che diviene articolo 13. Ne do lettura:

« I massaggiatori o massofisioterapisti privi della vista che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, i consorzi ospedalieri, gli istituti fisioterapici e gli stabilimenti termali appartenenti o comunque dipendenti dalle amministrazioni e dagli enti di cui all'articolo 1 vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dallo stesso articolo 1, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonché, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato ».

Il Governo propone il seguente articolo sostitutivo:

« I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino in servizio presso gli ospedali, gli istituti di cura e gli stabilimenti termali di cui al primo comma del precedente articolo 1, vengono inquadrati nel ruolo organico secondo quanto stabilito dal comma predetto, anche in soprannumero, indipendentemente dai limiti di età e dal titolo di studio previsti dalla presente legge. Ai medesimi sono riconosciuti il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole, nonché, a tutti gli effetti, l'anzianità del servizio prestato ».

I massaggiatori o massofisioterapisti ciechi, già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le case di cura e

gli stabilimenti termali privati di cui al secondo comma del precedente articolo 1, sono equiparati, agli effetti del trattamento economico e normativo, alle infermiere professionali, salvo restando il trattamento economico precedentemente loro corrisposto, se più favorevole ».

Poiché non si sono osservazioni, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge, poiché ritengo che fra l'altro sarà opportuno procedere allo spostamento di sede di qualche articolo per questioni di tecnica legislativa.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

DAL CANTON MARIA PIA ed altri: « Collocamento obbligatorio dei massaggiatori e massofisioterapisti ciechi » (1500):

Presenti e votanti . . . . .	29
Maggioranza . . . . .	15
Voti favorevoli . . . . .	29
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albizzati, Bettoli, Bianchi Fortunato, Butté, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cocco Maria, Colombo Vittorino, Conte, Cruciani, Ferioli, Franco Raffaele, Gitti, Gotelli Angela, Isgrò, D'Arezzo, Mazzoni, Negroni, Nucci, Pezzino, Pucci Ernesto, Quintieri, Rapelli, Repossi, Romano Bartolomeo, Sabatini, Savoldi, Spadazzi, Venegoni, Zanibelli.

È in congedo:

Donat-Cattin.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO